



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 31/118 DEL 29.09.2023

---

**Oggetto:** Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (art. 1, comma 3, e art. 5, comma 16). Disposizioni in materia di trasporto di persone con disabilità presso i centri di riabilitazione. L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 92. Linee di indirizzo e criteri di riparto. Contributi aggiuntivi per i comuni montani e per il comune di Burcei.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'art. 5 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), ha quantificato la dotazione finanziaria pluriennale del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'art. 34 della legge regionale n. 2 del 2007, in complessivi euro 715.125.000, in ragione di euro 238.375.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, ed è stata programmata, in continuità con le precedenti annualità, l'attuazione dei programmi rivolti alle persone con disabilità e non autosufficienza che assicurino una risposta assistenziale basata su un sistema di presa in carico e valutazione professionale per il sostegno alla domiciliarità e alla vita autonoma.

Nel merito l'Assessore prosegue ricordando che, sempre in continuità con le precedenti annualità, gli interventi finanziabili con le risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza includono quelli rivolti a persone affette da particolari patologie, ex legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali").

Nello specifico, tra i predetti interventi rivolti alle persone affette da particolari patologie, si annovera anche l'attuazione dell'art. 92 della legge regionale n. 12/1985, che prevede l'assegnazione di risorse a favore dei comuni per il trasporto delle persone con disabilità e assistite, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, secondo capoverso della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dalle loro abitazioni ai centri convenzionati di riabilitazione dove ricevono le cure.

L'Assessore fa presente che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/21 del 22.5.2013, il predetto contributo di cui all'art. 92 della legge regionale n. 12/1985, quale quota giornaliera pro capite per il servizio di trasporto e accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri di riabilitazione, è stato aggiornato in euro 20,56 per il servizio di accompagnamento che garantisce la sistematica presenza di un accompagnatore in grado di consentire alla persona con disabilità di



utilizzare il mezzo di trasporto, sia nelle fasi di salita e di discesa, e in euro 17,31 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione nel quale non è garantita la sistematica presenza di un accompagnatore.

I destinatari dell'intervento sono le persone con disabilità e i fondi vengono trasferiti dalla Regione ai comuni sulla base delle previsioni annuali comunicate dagli stessi e nei limiti degli importi autorizzati dal bilancio. Nel merito l'Assessore ricorda che le persone destinatarie dell'intervento sono le persone con disabilità riconosciute, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992.

L'Assessore riferisce che, con la legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1, art. 5, comma 16, è stato autorizzato, in aggiunta al contributo previsto dall'art. 92 della legge regionale n. 12/1985, un contributo pari a euro 500.000, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con la finalità di garantire il servizio di trasporto delle persone con disabilità residenti nei comuni montani della Sardegna, assistite ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri di riabilitazione dove si effettuano le cure. Il contributo è rivolto ai comuni montani privi di centri di riabilitazione, distanti oltre 20 km dai centri abilitati convenzionati e non serviti da mezzi di trasporto in dotazione ai centri di riabilitazione.

L'Assessore, inoltre, riferisce, che l'art. 1, comma 3, della medesima legge regionale n. 1 del 2023, autorizza il trasferimento di un contributo pari a euro 50.000, per l'anno 2023, specificamente in favore del comune di Burcei sempre per il trasporto, ai sensi dall'art. 92 della legge regionale n. 12 del 1985, delle persone con disabilità in esso residenti dalle loro abitazioni ai centri convenzionati di riabilitazione dove ricevono le cure.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, pertanto, propone:

- di programmare, in aggiunta alle risorse assegnate agli enti locali per l'attuazione dell'art. 92 della legge regionale n. 12 del 1985, le risorse autorizzate dall'art. 5, comma 16, della legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), con la finalità di garantire il servizio di trasporto delle persone con disabilità residenti nei comuni montani della Sardegna, assistite ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- di assegnare l'importo di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ai comuni montani della Sardegna, come determinati dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, che ne facciano richiesta e che attestino le seguenti condizioni:
  - a) di avere persone residenti assistite, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833/1978, in carico



- a un centro di riabilitazione dove effettuano la prestazione;
- b) di essere privi di centri di riabilitazione convenzionati nel proprio territorio;
- c) di essere distanti oltre 20 Km dai centri abilitati convenzionati, accertati a partire dalla localizzazione della casa comunale;
- d) di non essere serviti da mezzi di trasporto in dotazione ai centri di riabilitazione.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, tenuto conto del contributo esistente, aggiornato in ultimo con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/21 del 22.5.2013, propone di definire per i comuni montani con le caratteristiche previste dalla legge regionale n. 1/2023, per gli anni 2023-2025, la misura aggiuntiva del contributo giornaliero pro capite in euro 20 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità dai comuni montani di cui sopra ai centri di riabilitazione più vicini, garantendo la sistematica presenza di un accompagnatore in grado di consentire alla persona con disabilità di utilizzare il mezzo di trasporto, sia nelle fasi di salita e di discesa, sia durante la permanenza a bordo, e che, al contempo, garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio dell'utente.

Conseguentemente di definire, per gli anni 2023-2025, la misura aggiuntiva del contributo giornaliero pro capite in euro 17 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità dai comuni montani di cui sopra ai centri di riabilitazione più vicini, senza la sistematica presenza di un accompagnatore e che non garantiscano la presa in carico, nonché il riaccompagnamento presso il domicilio dell'utente.

L'Assessore propone, inoltre:

- di prevedere nel caso in cui il trasferimento sia inevitabilmente individuale per ragioni documentate, che l'ente possa applicare il riconoscimento di un ulteriore incremento del contributo nella misura ulteriore di euro 20 nei limiti delle risorse assegnate;
- di ripartire l'importo tra i suddetti comuni montani della Sardegna in ragione del 70% sulla base dei dati della utenza media degli ultimi tre anni, così come rilevati dalle previsioni trasmesse dai comuni sulla piattaforma Sipso, con riferimento all'art. 92 della legge regionale n. 12/1985, e in ragione del 30% in proporzione alla popolazione residente;
- di programmare uniformemente, in aggiunta del contributo previsto nell'art. 92 della legge regionale n. 12 del 1985, sia l'importo di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore dei comuni montani della Sardegna privi di centri di riabilitazione convenzionati



nel proprio territorio, che risultano distanti oltre 20 Km, e che non siano serviti da mezzi di trasporto in dotazione, sia l'importo pari a euro 50.000, per l'anno 2023, in favore del comune di Burcei, per il trasporto delle persone con disabilità, assistite ai sensi dell'articolo 26, primo comma, della legge n. 833/1978;

- di confermare che le persone destinatarie dell'intervento sono persone con disabilità riconosciuta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992;
- di stabilire che il trasferimento delle risorse assegnate sia disposto in un'unica soluzione per ciascun anno e il monitoraggio della spesa annuale sia effettuato secondo le modalità definite dalla Direzione generale delle Politiche Sociali. Eventuali economie di spesa nella gestione dei contributi saranno gestite come disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 1/2023.

L'Assessore rappresenta, infine, che è stata acquisita in merito l'intesa in sede di Conferenza permanente Regione-Enti locali, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 2005.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame

#### **DELIBERA**

- di programmare, in aggiunta alle risorse assegnate agli enti locali per l'attuazione dell'art. 92 della legge regionale n. 12 del 1985, le risorse autorizzate dall'art. 5, comma 16, della legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), con la finalità di garantire il servizio di trasporto delle persone con disabilità residenti nei comuni montani della Sardegna, assistite ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- di assegnare l'importo di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ai comuni montani della Sardegna, come determinati dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, che ne facciano richiesta e che attestino le seguenti condizioni:
  - a) di avere persone residenti assistite, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833/1978, in carico a un centro di riabilitazione dove effettuano la prestazione;
  - b) di essere privi di centri di riabilitazione convenzionati nel proprio territorio;
  - c) di essere distanti oltre 20 Km dai centri abilitati convenzionati, accertati a partire dalla



- localizzazione della casa comunale;
- d) di non essere serviti da mezzi di trasporto in dotazione ai centri di riabilitazione;
- di definire, per gli anni 2023-2025, la misura aggiuntiva del contributo giornaliero pro capite in euro 20 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità dai comuni montani di cui sopra ai centri di riabilitazione più vicini, garantendo la sistematica presenza di un accompagnatore in grado di consentire alla persona con disabilità di utilizzare il mezzo di trasporto, sia nelle fasi di salita e di discesa, sia durante la permanenza a bordo, e che, al contempo, garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio dell'utente;
  - di riconoscere, per gli anni 2023-2025, la misura aggiuntiva del contributo giornaliero pro capite in euro 17 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità dai comuni montani di cui sopra ai centri di riabilitazione più vicini, senza la sistematica presenza di un accompagnatore e che non garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio dell'utente;
  - di stabilire, nel caso in cui il trasferimento sia inevitabilmente individuale per ragioni documentate, che l'ente locale possa applicare il riconoscimento di un ulteriore incremento del contributo nella misura ulteriore di euro 20 nei limiti delle risorse assegnate;
  - di ripartire l'importo tra i suddetti comuni montani della Sardegna in ragione del 70% sulla base dei dati della utenza media degli ultimi tre anni, così come rilevati dalle previsioni trasmesse dai comuni sulla piattaforma Sipso, con riferimento all'art. 92 della legge regionale n. 12/1985, e in ragione del 30% in proporzione alla popolazione residente;
  - di programmare analogamente e assegnare, in aggiunta al contributo previsto all'art. 92 della legge regionale n. 12 del 1985, le ulteriori risorse autorizzate dalla legge regionale n. 1/2023 per l'attuazione degli interventi nella misura di euro 50.000 per l'anno 2023 al comune di Burcei, con la finalità di garantire il servizio di trasporto delle persone con disabilità residenti nel comune di Burcei, assistite ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 833 del 1978;
  - di confermare che le persone destinatarie dell'intervento sono persone con disabilità riconosciuta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992;
  - di stabilire che il trasferimento delle risorse assegnate sarà disposto in un'unica soluzione per ciascun anno e il monitoraggio della spesa annuale sarà effettuato secondo le modalità definite dalla Direzione generale delle Politiche Sociali. Eventuali economie di spesa nella



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 31/118  
DEL 29.09.2023

gestione dei contributi saranno gestite come disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 1 /2023.

La spesa della presente deliberazione graverà sul bilancio di previsione 2023-2025 nei capitoli SC09.0457, per euro 500.000, per i comuni montani con imputazione a ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e SC09.0398, per euro 50.000, per il comune di Burcei con imputazione nell'anno 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Giovanna Medde

**Il Vicepresidente**

Giuseppe Fasolino